



Sindacato Lavoratori Comunicazione



Roma, 6 febbraio 2017

Alle Strutture Territoriali
Slc Cgil

Oggetto: Informativa degli utilizzatori sui contratti di somministrazione.

Il c.3 dell'art. 36 del Dlgs. 81/2015, in materia di somministrazione di lavoro, prevede che: *“Ogni dodici mesi l'utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.”*

A qualche giorno dalla scadenza del 31 gennaio, entro la quale era prevista l'informativa, salvo diversa previsione contrattuale, è opportuna una verifica sull'adempimento di questo obbligo da parte dei datori di lavoro.

Si rammenta che in caso di mancato o non corretto assolvimento degli obblighi di comunicazione è applicabile una sanzione amministrativa da 250 a 1.250 euro.

Cordiali saluti

La responsabile mercato del lavoro Slc Cgil

Elisabetta Ramati